COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

Nella seduta del 19/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente chiede il riconoscimento degli interessi previsti dal 21° anno al 30° anno secondo le indicazioni riportate a tergo del buono postale fruttifero serie "Q/P".
Più precisamente, parte ricorrente, cointestataria di un buono fruttifero postale emesso il 18/12/1986, ha agito per chiedere che venga riconosciuto - per il periodo dal 21° al 30° anno di detenzione del titolo - l'importo di *"Lit 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione",* come originariamente previsto sul buono stesso.
La parte ricorrente a sostegno della propria tesi ha riferito che:

- ✓ Il D.M. 13.06.1986, art. 5, stabilisce che sui BPF della serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 "*verranno apposti…due timbri uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi";*
- ✓ Il BPF di cui è in possesso indica quale nuovo saggio di interesse sino al ventesimo anno di durata del buono i nuovi tassi introdotti dal D.M. 13/6/1986, lasciando inalterato il 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno).

La parte ricorrente ha domandato "*di ordinare a …* [denominazione dell'intermediario convenuto] *di rideterminare gli importi dovuti … con riferimento ai primi venti anni di durata*

del buono, conformemente a quanto sullo stesso previsto, mediante apposizione del "nuovo" timbro postale; con riferimento al periodo tra il ventunesimo ed il trentesimo anno di durata del buono, conformemente a quanto originariamente previsto sullo stesso".
Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario resistente ha confermato come la Cliente sia titolare di un BFP di Lire 100.000,00 sottoscritto in data 18/12/1986 e ha riportato l'affermazione della ricorrente secondo cui il titolo sarebbe stato emesso in data 10/7/1986 e quindi successivamente al D.M. del 13 giugno 1986.
L'intermediario ha affermato che, «*al momento dell'emissione del titolo di cui trattasi, così come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti all'epoca, veniva utilizzato dall'Ufficio Postale interessato l'esemplare cartaceo appartenente alla precedente serie P avendo però cura, così come nel caso di specie, di apporre sul fronte di ciascun titolo la lettera corretta di appartenenza (Q/P) aggiornando quindi quella corrispondente alla serie non più in vigore […] su entrambi i versi del titolo risulta infatti chiaramente indicata la dicitura Q/P, non potendo ciò pertanto ingenerare nella cliente alcun legittimo affidamento circa l'effettiva appartenenza di tale titolo alla precedente serie "P"*».
In sede di liquidazione del titolo oggetto del ricorso, non si può che far riferimento alla D.M. del 13 giugno 1986, anche con riferimento ai rendimenti degli ultimi 10 anni, in quanto il buono appartiene a tutti gli effetti alla serie Q.
Come evidenziato anche dalla giurisprudenza, i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito astratti ma di documenti di legittimazione e sottostanno quindi alle norme imperative che li disciplinano anche in difetto di un espresso richiamo nei documenti cartacei. L'intermediario, infine, rileva che nella fattispecie la variazione dei tassi trovava la sua fonte normativa nell'art. 173 del D.P.R. n. 156/73 che, pur abrogato dal D. Lgs. 30/07/1999 n. 284, era ancora applicabile ai rapporti in essere alla data dell'abrogazione.
L'intermediario ha specificato altresì che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.
L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso "*stante il corretto operato nella presente fattispecie, ovvero la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta oggettivamente sottoposta la presente materia del contendere*".
La parte ricorrente poi ha replicato che l'intermediario fonderebbe le proprie difese sulle considerazioni della S.U. 13979/2007, "*salvo discostarsi dalle medesime proprio laddove la Corte di Cassazione conferma la legittimità e la fondatezza delle pretese avanzata dalla …* [nome della ricorrente]"; ha richiamato la sentenza citata nella parte in cui si afferma che, ove non intervenga alcun nuovo D.M. concernente il tasso degli interessi, allora il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, confermando le pretese per come dichiarate nel ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
La parte ricorrente dichiara di essere cointestataria di un buono postale fruttifero emesso, dall'intermediario convenuto, in data 18/12/1986.
La data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

Sul fronte del buono è stata correttamente apposta la dicitura "serie Q/P" conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986.
Sul retro del buono è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi.
In riguardo a tale ultimo arco temporale vi sarebbe solo l'indicazione originaria del buono fruttifero (non perfettamente leggibile) che, secondo il ricorrente, avrebbe il seguente tenore: "*Lit 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".
Ciò chiarito, e venendo all'esame del merito della controversia, va rammentato come siano stati utilizzati per l'emissione del buono i moduli relativi alla serie "P", opportunamente integrati sul recto con la corretta dicitura "serie Q/P". Va invece rilevato come la stampigliatura sul verso del buono sia accompagnata da un timbro "recante la misura dei nuovi tassi" limitatamente ai soli primi venti anni.
Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare (cfr., ad esempio, Decisione n. 38/12 e Decisione n. 315/11, nonché Collegio di Coordinamento 5676/13), il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero.
Il riferimento specifico è ad una pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13979/2007, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che "[...] il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono".
Come sottolineato anche dal Collegio di coordinamento nella citata decisione, "la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti […] è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «*che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".
Da ciò discende che si deve procedere alla liquidazione degli interessi in base a quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto.
La domanda di parte ricorrente merita, dunque, accoglimento, cosicché l'intermediario dovrà determinare gli importi dovuti con riferimento ai primi venti anni di durata del buono conformemente a quanto sullo stesso previsto mediante l'apposizione del timbro sul verso e, con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno di durata del buono, in conformità a quanto originariamente previsto sul medesimo titolo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente a riscuotere il titolo in questione alle condizioni riportate sul retro del titolo stesso.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI